



Allegato F)

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
con la collaborazione degli Ordini e Collegi professionali giuridico contabili e tecnici
della provincia di Bergamo

Organismo di mediazione iscritto al n. 54 del Registro degli Organismi
deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO

con riferimento alla Circolare del Ministero della Giustizia 20 dicembre 2011
"interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011"

Il tirocinio assistito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) Decreto n. 145/2011, prevede che i mediatori debbano partecipare nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti nell'Elenco degli Organismi di Mediazione.

COSA PREVEDE

Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI

Ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito il numero di partecipanti ammessi per ciascun incontro di mediazione, è fino a un massimo di 4. In ogni caso, la partecipazione del tirocinante agli incontri di mediazione è subordinata al consenso espresso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. A tal fine i nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti e al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

MEDIATORI ESTERNI

L'Organismo di mediazione ammette ai tirocini assistiti anche i mediatori iscritti negli Elenchi di altri Organismi di mediazione iscritti all'Elenco ministeriale, su richiesta scritta dell'interessato da presentare alla Segreteria.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 145/2011 l'Organismo di mediazione della Camera di commercio di Bergamo consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai mediatori iscritti nel proprio Elenco, e programma il calendario e lo svolgimento degli incontri in base alle proprie esigenze organizzative e in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

Nella partecipazione agli incontri, il tirocinante dovrà osservare le indicazioni del mediatore e della Segreteria, non potrà ritirarsi dalle sessioni di mediazione o uscire prima della loro chiusura, salvo richiesta del mediatore e delle parti, e non potrà entrare dopo l'inizio dell'incontro.

Le parti e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti dall'incontro di mediazione.

RISERVATEZZA

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza a cui sono tenuti il mediatore e la Segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

CONFRONTO TRA MEDIATORE E TIROCINANTI

I tirocinanti al termine dell'incontro hanno la possibilità di confrontarsi subito con il mediatore oppure in seguito con i mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate.